

zione a quella approvata con D.M. 11-2-1942 e ne differisce soltanto per aver ritenuto valida fino all'età 44 la scala dei premi che nella tariffa A.T.L. corrisponde alle età da 15 a 20 anni; e per aver ritenuto valida per le età successive quella corrispondente, nella tariffa A.T.L., alle età da 40 a 45 anni.

Ciò comporta, riferendosi a 100 lire di indennità annua: per le età inferiori a 45 anni, una diminuzione di premi che al massimo raggiunge le lire 6 sui premi del secondo quinquennio di assicurazione e le lire quattro sui premi del terzo quinquennio, mentre restano invariati i premi del primo, del quarto e del quinto quinquennio; per le età 45 e oltre una diminuzione di premi che al massimo raggiunge le lire sette sui premi del secondo quinquennio, restando invariati i premi degli altri quattro quinquenni. Riduzione che equivale ad aver diminuito un poco il caricamento che nella tariffa A.T.L. varia, per ciascun premio di ciascun quinquennio, da lire 12,60 a lire 15,84 in valore assoluto, e che in valore relativo raggiunge pertanto nell'ultimo quinquennio quasi il 50% del premio di L. 32.

Quali basi tecniche della tariffa possono varare, dunque, per i premi puri, quelle stesse della tariffa A.T.L. approvata con D.M. 11/2/1942 e che risultano le seguenti:

- ipotesi demografica: Tavola M. (1901).
- " finanziaria: tasso d'interesse del 4% annuo posticipato.